COMUNE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE N. 12 DEL 14/07/2026

PARERE SULLE PROPOSTE CONSILIARI DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **2026**, il **14** del mese di **luglio**, la sottoscritta Dott.ssa Daniela Pilade, il Revisore Unico dei Conti, nominata con delibera del **Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 29 gennaio 2026**, a seguito della richiesta di parere pervenuta a mezzo email in **data 13/07/2026 con integrazione informazioni/documenti fino alla data odierna,** esprime il proprio parere in merito alle proposte di **deliberazione del Consiglio Comunale**, aventi ad oggetto: "***ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000***";

****

RICHIAMATA LA NORMATIVA

- l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

• al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

• al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

- l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

> a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo";

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

- i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolar modo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. **13** dell'organo **esecutivo** in data **27/01/2026** è stato approvato il **prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**;

- con deliberazione n. **08** dell'organo **consiliare** in data **29/01/2026** è stato approvato **il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 (versione definitiva)**;

- con deliberazione n. **08** dell'organo **consiliare** in data **29/01/2026** è stato approvato il **bilancio di previsione finanziario 2026/2028**;

- con deliberazione n. **40** dell'organo **esecutivo** in data **03/03/2026** è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 4 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 per l'iscrizione del FPV in entrata a seguito del riaccertamento ordinario dei residui 2025, in attesa di ratifica dell'organo consigliare**;

- con deliberazione n. **13** dell'organo **consiliare** in data **10/03/2026** è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 per l'applicazione dell'avanzo presunto relativo ai rinnovi contrattuali CCNL 2022-2024 del 23/02/2026**;

- con deliberazione n. **17** dell'organo **consiliare** in data **14/04/2026** è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 e 193 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione da rendiconto 2025 approvato**;

- con deliberazione n. **19** dell'organo **consiliare** in data **07/05/2026** è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 2 e 193 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anno 2026 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione da rendiconto 2025 approvato**;

- con deliberazione n. **11** dell'organo **esecutivo** in data **25/06/2026** è stata approvata una variazione di bilancio ex art. 175 c. 4 del TUEL del **bilancio di previsione finanziario 2026/2028 anni 2026 - 2028, in attesa di ratifica dell'organo consigliare**;

- con deliberazione n. **15 dell'organo consiliare** in data **02/04/2026** è stato approvato il **Rendiconto** della Gestione per l'anno **2025**, che ha evidenziato un risultato di amministrazione di **16.699.622,00**€, composto come segue:

- parte accantonata **€ 7.096.695,68**
- parte vincolata € **1.423.152,93**
- parte destinata agli investimenti € **2.544.339,90**
- parte disponibile **€ 5.635.433,49**

- che, poichè **il Rendiconto di Gestione** – Conto del Bilancio **2025** è **divenuto esecutivo**, le poste iscritte nella parte vincolata e in quella destinata ad investimenti dell'avanzo di amministrazione sono immediatamente utilizzabili e applicabili;

- che l'art. 187 TUEL e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria par. 9.2 e il principio contabile applicato concernente la programmazione par. 9.7 e 9.7.3, prevedono che **l'avanzo libero può essere applicato dopo l'approvazione del Rendiconto,** con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità tassativamente previste dall'art*. 187 c. 2 del TUEL come modificato dall'art. 1 c. 831-832 della Legge di Bilancio 2026*, nel seguente ordine di priorità:
a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
c) e d) abrogate
e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Parallelamente, la Legge di Bilancio 2026 ha modificato anche l'art. 42 del Dlgs. 118/2011 come segue:
- le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti ».”

Quindi, le **novità principali sull'applicazione dell'avanzo libero**, **introdotte dalla Legge di Bilancio 2026**, riguardano un ampliamento nell'autonomia decisionale da parte degli enti locali sull'uso della quota libera dell'avanzo, con l'obiettivo di rispondere meglio alle esigenze del proprio territorio nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le nuove disposizioni in vigore dal 2026, infatti modificano l'art. 187, co. 2 del TUEL (e dell'art. 42 d. Lgs. n. 118/2011) e nell'utilizzo della quota di avanzo libero si dovranno rispettare tassativamente l'ordine di priorità solo delle prime due finalità già precedentemente previste relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in

corso d'anno (lett. b), mentre scompare l'indicazione sulle priorità delle successive, che diventano equamente finanziabili in base alla scelta di ciascun ente locale. Quindi, una volta verificato il rispetto delle prime 2 finalità (con atto scritto da parte dei responsabili dei servizi fondato su un'analisi di accertamenti ed impegni, di equilibri di competenza, di residui, e di cassa), l'ente potrà scegliere liberamente se finanziare spese di investimenti, spese correnti non permanenti ed estinzione anticipata dei prestiti sulla base delle proprie esigenze e dei propri programmi di spesa. Naturalmente, si dovranno rispettare i principi contabili (Allegato 4/2 al d. lgs 118/2011 paragrafo 9.2.12) e le procedure di salvaguardia degli equilibri di bilancio, inoltre la quota di avanzo libero utilizzabile dovrà derivare da rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso approvato e l'applicazione dovrà essere effettuata con le variazioni al bilancio di previsione. Le scelte dell'Ente dovranno essere volte a preservare gli equilibri di bilancio e la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Inoltre, per quanto riguarda **l'inquadramento delle spese non ricorrenti,** occorre fare riferimento all'allegato 7 (Codifica della transazione elementare) al Dlgs 118/2011, il quale al punto 1, lett. g), distingue la spesa ricorrente da quella non ricorrente "a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi" e al punto 5, secondo periodo, reca un elenco esemplificativo delle spese "in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti", individuate in quelle "riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti". **È possibile finanziare con quota parte dell'avanzo libero di amministrazione le spese correnti da mantenimento di minori presso strutture protette**, in quanto la spesa per le prestazioni sociali conseguenti al collocamento di persone fragili all'interno di comunità protette potrebbe essere considerata quale spesa corrente a carattere non permanente ex articolo 187, secondo comma, del Tuel (delibera 155/2024 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perla Lombardia). Infatti, la legislazione in materia di servizi sociali, valorizza il ruolo dei comuni, attribuendo agli stessi la titolarità di importanti funzioni amministrative, incluso il concorso alla spesa per l'erogazione di servizi sociali e per le prestazioni economiche finalizzate alla eventuale integrazione economica del corrispettivo dovuto a fronte del ricovero stabile presso strutture protette di soggetti residenti nel proprio territorio;

- che, come prescritto dal comma 3-bis dell'articolo 187 del TUEL, ***l'avanzo libero può essere applicato***, **solo se l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL** (il mancato reintegro di entrate a specifica destinazione utilizzate per il finanziamento di spese correnti e della anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 Tuel. Tuttavia, la Corte dei conti delle Marche (deliberazione n. 89/2026) letto in maniera estensiva tale disposizione, applicando il blocco del Tuel solo all'avanzo "libero", lasciando spendibili le quote accantonate o destinate agli investimenti. Inoltre, l'articolo 18-bis del Dl 113/2024 (legge 143/2024) neutralizza i divieti di utilizzo dell'avanzo libero previsti dal Tuel per il triennio 2024-2026, se l'anticipazione di tesoreria è stata "colpa" dei pagamenti legati ai cantieri del Pnrr;

- che *è nullo il contratto di appalto stipulato senza la copertura finanziaria*, poiché legata a finanziamenti regionali concessi ma non ancora integralmente ottenuti. Infatti, l'impegno di spesa non è coperto da disponibilità finanziarie effettivamente esistente negli stanziamenti di spesa del bilancio dell'Ente, come richiesto dall'art. 153 dal TUEL, ma in funzione dell'avveramento di una condizione sospensiva (l'integrale erogazione della somma concessa del finanziamento regionale) che non si è avverata. L'iscrizione in bilancio di un capitolo di spesa puramente virtuale, in assenza delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori appaltati, costituisce infatti, violazione delle norme di natura contabile che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa degli enti locali e comporta la nullità del contratto stipulato (*Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 35003/2025*);

CONSIDERATO

che nella verifica della congruità degli stanziamenti di entrata e di spesa di bilancio si dovrà tenere conto dei seguenti fatti che incidono su di essi:

- il *Comune di **BORDIGHERA** è soggetto attuatore di progetti finanziati con **contributi PNRR***, per cui occorre tenere conto della normativa di riferimento. In **particolare il 30/06/2026 rappresenta il termine previsto per il completamento degli interventi finanziari dal pnrr** con conseguente avvio delle attività finali di rendicontazione e controllo.

Le linee guida predisposte dalla Struttura di Missione PNRR d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato (linee guida per la conclusione dei progetti PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori 19/03/2026), relative alle attività di chiusura degli interventi PNRR dei Comuni e degli altri soggetti attuatori, precisano che la data per la conclusione dell'attuazione di lavori, servizi e forniture è unitaria per tutti gli interventi PNRR al 30 giugno 2026. Ad eccezione per gli interventi entrati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la rimodulazione di fine 2023 e «per i quali l'ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di avvisi pubblici di selezione degli interventi adottati nel 2024», per i quali è concessa una proroga al 31 agosto 2026 dalle Amministrazioni titolari su richiesta dei Soggetti attuatori. Per quanto riguarda la presentazione dei documenti dei progetti PNRR comprovante la conclusione dei lavori dovrà essere resa disponibile entro il 30 giugno, salvo gli interventi ammessi alla proroga di fine agosto. Tuttavia, la rendicontazione delle spese potrà essere completata anche dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2026, come precisato dalla circolare rgs n. 22/2025. Poiché le risorse Pnrr sono strettamente correlate al conseguimento degli obiettivi previsti e alla corretta rendicontazione delle spese sostenute, occorre tenere presente che eventuali irregolarità, inadempimenti procedurali o mancato raggiungimento dei target possono determinare riduzioni del contributo riconosciuto o, nei casi più rilevanti, l'obbligo di restituzione delle somme già erogate, con possibili effetti sugli equilibri finanziari dell'ente e sulla consistenza delle risorse già contabilizzate.

L'organo di revisione **ha, dunque, richiesto** all'Ente il livello di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr, la coerenza tra avanzamento fisico e avanzamento finanziario delle opere, la regolarità delle procedure adottate e lo stato delle rendicontazioni. Il Revisore **ha constatato** che vi **non vi sono** progetti che presentano ritardi, criticità esecutive o scostamenti rispetto ai cronoprogrammi originari.

-Verifica eventuale rideterminazione "FCDE accelerato" in sede di assestamento del bilancio e dell'utilizzo della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto.

Tra le novità più rilevanti del 2026 vi è l'introduzione del nuovo paragrafo 3.3-bis del principio contabile 4/2 introdotta dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 659) che permette di accantonare meno al FCDE già dopo un solo esercizio nel quale il miglioramento nella riscossione sia stato formalmente accertato (FCDE ACCELERATO"). La disposizione infatti, consente a città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni di rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità già in sede di assestamento 2026-2028 sulla base dei risultati dell'esercizio nel quale è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione. La facoltà è subordinata all'accertamento, in sede di rendiconto 2025, di un miglioramento della capacità di riscossione delle entrate interessate rispetto alla media del triennio di riferimento individuata dal principio contabile in relazione alla metodologia di calcolo del Fcde adottata dall'ente, nonché all'attivazione di un progetto almeno triennale finalizzato a rendere strutturale tale miglioramento. **Le modalità operative per il calcolo del FCDE ACCELERATO sono state delineate dal ventesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile (Dm 16 marzo 2026) Arconet:**

- ✓ **In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028**, rilevata un'accelerazione della propria capacità di riscossione si può rideterminare il Fcde iscritto in bilancio prendendo a riferimento i soli risultati del rendiconto 2025, a condizione che questi risultino migliori rispetto alla media del triennio 2023-2025. **Per gli enti che adottano il metodo della media**, la capacità di riscossione è determinata dal rapporto tra gli incassi di competenza 2025 e i relativi accertamenti. **Se invece l'ente applica la regola dell'N-1**, occorre confrontare i dati del rendiconto 2024 con quelli del triennio 2022-2024, considerando gli incassi di competenza 2024 sommati agli incassi in conto residui del 2024 avvenuti nel 2025, rapportati agli accertamenti del 2024.
- ✓ **Il nuovo metodo di calcolo, peraltro, non deve essere necessariamente applicato all'intero fondo**, ma può essere utilizzato in modo mirato per una o più tipologie di entrata.
- ✓ **Per effettuare la riduzione del FCDE è necessario un atto formale**: l'ente deve aver approvato un vero e proprio progetto, di durata almeno triennale, finalizzato ad accelerare le riscossioni e a rendere strutturale il miglioramento emerso dal rendiconto. In assenza di tale attivazione formale, l'operazione contabile non è consentita.
- ✓ **Negli esercizi successivi alla prima applicazione del metodo accelerato**, gli enti determineranno l'Fcde in bilancio facendo riferimento ai risultati accertati negli anni precedenti, a partire dal primo anno di avvio del progetto, fino al progressivo ritorno al metodo ordinario, che resta basato sulla media dei cinque esercizi precedenti. a partire dal terzo anno di applicazione del metodo accelerato.
- ✓ **se i risultati accertati non confermano il trend positivo** rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il beneficio decade. Il fcde torna a essere determinato con il metodo ordinario a partire dal bilancio di previsione in corso di gestione e la rideterminazione deve essere effettuata immediatamente in sede di assestamento.
- ✓ **A partire dal 2027 sarà modificato il prospetto Fcde allegato al bilancio di previsione per adeguarsi alle nuove disposizioni**. In esso, gli enti che avranno utilizzato la flessibilità accelerata dovranno indicare esplicitamente "SÌ" nella colonna dedicata alle specifiche tipologie di entrata agevolate.
- ✓ **Per gli enti che non possono effettuare una rideterminazione del FCDE per il 2026-2028**, potranno effettuarla direttamente in sede di approvazione dei successivi bilanci di previsione (2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031). Negli anni successivi non sarà più possibile attivare il metodo accelerato a gestione avviata durante l'assestamento di bilancio (il 2026 è un caso a parte in quanto si tratta del primo anno di applicazione).

Utilizzo della quota svincolata del FCDE in sede di rendiconto = con la Faq 58 pubblicata il 29 aprile 2026 la Commissione Arconet ha fornito indicazioni operative agli enti al fine di determinare e applicare al bilancio la quota svincolata da Fcde a rendiconto per finanziare il fondo crediti iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, secondo l'articolo 187, comma 2, del Tuel. La Faq fornisce una disciplina di dettaglio precisando che:

1. **l'importo svincolato da Fcde in sede di rendiconto** è pari al valore negativo iscritto in colonna d) del prospetto a.1 (ovvero pari alla riduzione del Fcde dal 1/1 al 31/12 dell'esercizio);
2. **gli enti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 187 comma 2 del Tuel** devono allocare negli "altri accantonamenti" una voce di "*Utilizzo Fcde svincolato da rendiconto*" valorizzando con il segno positivo le colonne d) ed e) del prospetto a.1, in misura non superiore all'importo svincolato di cui sopra dell'allegato a/1 del rendiconto della gestione X (come già avviene per il FAL). Con questa operazione si trasferisce contabilmente la quota svincolata potenzialmente utilizzabile per finanziare lo stanziamento del FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo X+1 (art. 187 c. 2 TUEL).
3. **tale quota quindi rappresenta l'ammontare di risorse che l'ente durante l'esercizio**, mediante apposita **variazione** di bilancio, può **applicare per finanziare il Fcde previsionale.** L'utilizzo effettivo, in parte o dell'intero importo delle somme svincolate, deve avvenire, tenendo conto della propria situazione finanziaria, attraverso una variazione di bilancio, di competenza del Consiglio dell'Ente entro la fine dell'anno X+1;
4. **in caso di mancata applicazione al bilancio** di tale voce di accantonamento entro il 31 dicembre dell'es. successivo, la quota accantonata e non utilizzata **sarà liberata** in sede dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio successivo.
5. **gli enti in disavanzo** l'utilizzo di tali somme devono rispettare i vincoli di cui all'art. 1, c. 897 e ss. Della L. n. 145/2018.

Il risultato di amministrazione determinato con l'approvazione del rendiconto risulta intangibile ed immodificabile durante l'esercizio, non potendo essere disposti ulteriori svincoli e non costituisce una «variabile manipolabile, ma una rappresentazione giuridicamente necessaria della reale situazione finanziaria dell'ente». In questo contesto, la separazione contabile della quota da utilizzare a finanziamento del Fcde «è funzionale a impedire modificazioni sostanziali del risultato di amministrazione nel corso della gestione, preservando la definitività dell'accertamento operato con il rendiconto» (*rif. delibera n. 75/2026 la Corte dei conti Emilia-Romagna*).

L'organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **non ha rideterminato il FCDE** già in sede di assestamento 2026-2028 sulla base dei risultati dell'esercizio nel quale è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione, poiché l'andamento delle riscossioni sono coerenti con le previsioni. A tal proposito **non ha dovuto approvare** un progetto, di durata almeno triennale, finalizzato ad accelerare le riscossioni e a rendere strutturale il miglioramento emerso dal rendiconto. La Revisore *ricorda infatti* che in assenza di tale attivazione formale, l'operazione contabile non è consentita.

- il **Comune di Bordighera**, trovandosi con un **saldo finale pari a ZERO** **nella regolazione finale dei fondi Covid, non dovrà contabilizzare gli effetti di tale regolazione**.

In particolare per codesto Comune, le risultanze finali contenute nell'allegato C del Dm 8 febbraio 2024 sono:

Cod BDAP	COMPARTO	REGIONE	Ente	Deficit finale	Surplus finale	Ristori non utilizzati al 31.12.2022	Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale	*Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027*	Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L. 213/2023 - Totale	*Importo da erogare all'Ente su Fondo art.1 comma 508 L.213/2023 - Quota annuale 2024 - 2027*
15434293051595 1901	COMUNI	LIGURIA	BORDIGHERA	0	0	0	0	*0*	0	*0*

La normativa di riferimento del conguaglio del Fondo funzioni fondamentali Covid: il conguaglio è regolato dai Decreti MEF-Interno dell'8 febbraio 2024 e del 19 giugno 2024. Gli **enti che risultano in surplus**, debbono restituire dei fondi, in quanto hanno a suo tempo ottenuto risorse eccedenti rispetto al fabbisogno certificato. Dovranno restituire le risorse accantonate nell'avanzo vincolato dell'avanzo di amministrazione 2023 in 4 quote costanti dal 2024-2027 con prelievo diretto da parte dello Stato sul fondo solidarietà (contabilmente è una spesa). Si segue il principio generale di integrità, infatti il decreto attuativo dell'8 febbraio

2024 ha chiarito che i bilanci di previsione devono gestire **al lordo** queste partite. Si dispone che - **a partire dal preventivo 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029 - il bilancio sia approvato applicando in entrata del primo esercizio un importo pari ad un quarto** dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale" delle tabelle C e D allegate al decreto. Questo importo deve ovviamente corrispondere a quello accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione. Al bilancio va allegato il prospetto a/2, con indicazione di quanto applicato. **Nel 2024** gli enti che avevano già approvato il bilancio di previsione alla data del decreto dovevano provvedere ad applicare le risorse con una variazione di bilancio a cura del responsabile in base all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c), del Tuel. **La commissione Arconet**, è ritornata sul tema della regolazione finale dei fondi Covid, **confermando che in vista del bilancio di previsione 2025-2027, gli enti locali provvederanno già in sede di approvazione, ad applicare in entrata del primo esercizio, la seconda quota dell'importo, pari a un quarto di quanto** indicato nella colonna importo da acquisire al bilancio dello Stato – totale delle tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione, del Dm 8 febbraio 2024. **Si tratta di applicazione dell'avanzo presunto** in base al decreto del 19 giugno 2024, poiché si tratta di utilizzo anticipato dell'avanzo rispetto all'approvazione del rendiconto delle quote vincolate, l'ente dovrà procedere nel rispetto della previsione **dell'articolo 187, comma 3-quater del Tuel** (che riguarda la procedura sull'utilizzo delle quote accantonate o vincolate dell'avanzo presunto), come confermato da Arconet in risposta a un quesito di un Comune a ottobre 2024. **L'ente dovrà procedere nel seguente modo:**

- il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere approvato comprensivo dell'allegato a/2 per quanto riguarda questa voce e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3;
- nel rispetto inoltre dell'articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre anno precedente, allegato allo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e anni seguenti, dovrà essere compilato anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio;
- entro il 31 gennaio 2025, la Giunta dovrà approvare la verifica delle risorse vincolate ex art. 187 comma 3-quaterdel Tuel. In caso di utilizzo dell'avanzo nel bilancio approvato dopo il 31 gennaio, l'inserimento nel bilancio di previsione dell'avanzo richiede che il prospetto dell'avanzo presunto allegato al bilancio sia aggiornato con le risultanze di preconsuntivo al 31 dicembre, e l'approvazione dello schema di avanzo presunto assolve già alla funzione ricognitoria richiesta dall'articolo 187, comma 3-quater del Tuel;
- con riferimento al versamento al bilancio dello Stato, infine, il comune provvederà con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267del 2000.

Quindi, tra le quote vincolate da iscrivere nella prima annualità del bilancio di previsione, **gli enti in eccedenza di risorse Covid (enti in surplus finale) dovranno iscrivere, fino al 2027, le risorse da restituire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno**, secondo quanto stabilito dal Dm 8 febbraio 2024. **L'utilizzo di queste risorse, che dovranno essere iscritte in apposito capitolo al titolo I della spesa, macroaggregato 104, tra i trasferimenti correnti, è effettuato in deroga all'articolo 1, comma 897, della legge 145/2028**, che limita la possibilità di utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate ad un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione

- **i vincoli del nuovo Patto Ue per gli enti locali con effetto dal 2025,** e che saranno applicati ai bilanci degli enti locali con due obiettivi principali (commi da 784 a 794 articolo 1 L. Bilancio 2025 (L. 207/2024)):

- **gli enti locali, a decorrere dall'anno 2025**, sarà rispettato l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in presenza di un **saldo di bilancio W2 non negativo (verificato in sede di rendiconto 2025)** come previsto dal c. 784 articolo 1 L. Bilancio 2025 (L. 207/2024).

  Quindi, **l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo** tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio (W1), comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio (W2). Occorrerà, monitorare già in fase di previsione e durante la gestione che le risorse di bilancio assicurino annualmente la copertura, oltre che delle spese impegnate, anche degli accantonamenti e della quota vincolata del risultato di amministrazione (le voci B e C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione);

- **il nuovo accantonamento del contributo alla finanza pubblica (c. 786-790 della legge n. 207-2024).**

  Corrisponde ad un accantonamento obbligatorio di risorse per gli anni dal 2025 al 2029, iscritto nella Missione 20 del Titolo 1 della spesa, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di

parte corrente, alla voce **U.1.10.01.07.001** "Fondo obiettivi di finanza pubblica. Su questo fondo non sarà possibile assumere impegni. In particolare, con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, l'importo del fondo, da finanziarsi con risorse di parte corrente, sulla base di criteri e modalità definiti con DECRETO del MEF il cui schema di **decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica**, è stato approvato dalla conferenza Stato-Città del 12 febbraio 2025, che dettagliano l'importo spettante a ciascuna amministrazione, per le annualità fino al 2029. **Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto di riparto**, attraverso una **variazione di bilancio** di competenza del Consiglio per enti che hanno già approvato il bilancio di previsione. Sono *esclusi* da questo adempimento gli enti in dissesto, quelli in pre-dissesto, nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di riequlibrio. **Per il bilancio di previsione, a partire dal 2026/2028 e fino al 2030/2032**, il fondo obiettivi di finanza pubblica dovrà essere sempre incluso nell'allegato A/1 relativo alle risorse accantonate del risultato di amministrazione presunto. Questo fondo dovrà essere rappresentato nel prospetto, seguendo modalità differenti a seconda della situazione di avanzo o disavanzo registrato al 1° gennaio dell'anno precedente (2025 nel primo anno di applicazione), quindi:

- *Gli enti con un risultato negativo* devono evidenziare come il fondo contribuisca al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione;
- *Gli enti in avanzo*, invece, devono indicare l'importo accantonato, ma non potranno utilizzarlo immediatamente per il bilancio di previsione 2026/2028. Potranno impiegarlo prima della deliberazione del rendiconto, attraverso una variazione di bilancio, dopo la verifica di preconsuntivo.

Il Contributo anni 2025-2029 per il Comune di BORDIGHERA di cui allegato c) del DM del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno del 4/03/2025 pub. in G.U. n. 93 del 22/04/2025, relativo i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica previsto dai commi 788 e successivi della Legge di bilancio 2025, **è il seguente**:

Ente	Contributo alla finanza pubblica 2025	Contributo alla finanza pubblica 2026	Contributo alla finanza pubblica 2027	Contributo alla finanza pubblica 2028	Contributo alla finanza pubblica 2029
BORDIGHERA	**43.502**	**87.004**	**87.004**	**87.004**	**147.238**

La **Revisore** ha **verificato** che gli **importi** sopra sono stati **stanziati** nel **bilancio** di previsione ***2026/2028*** all'interno della missione 20, programma 3, **PDC U.1.10.01.07.001** "Fondo obiettivi di finanza pubblica**. Inoltre, l'importo indicato per l'annualità 2025 CORRISPONDE** con quanto indicato nel prospetto **Allegato a/1 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione – voce "Fondo obiettivi di finanza pubblica".** Tale verifica è stata effettuata anche in sede di rendiconto dell'esercizio 2025.

- **i rinnovi contrattuali:** le amministrazioni devono stanziare nei preventivi le risorse necessarie per finanziare **il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei trienni 2022/2024, 2025/2027 e 2028/2030. In particolare:**

- **per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2022-2024 del personale dipendente degli enti locali**: il 23 febbraio 2026 è stato firmato definitivamente il rinnovo del CCNL Funzioni locali 2022-2024 per il personale funzioni locali. Con l'entrata in vigore del nuovo contratto, gli Enti dovranno riportare nei bilanci i dati aggiornati delle spese di personale e applicare l'avanzo accantonato nell'avanzo di amministrazione 2025 per sterilizzare gli arretrati. Poiché, il rendiconto 2025 dovrà essere approvato entro il 30/04/2026, probabilmente gli Enti dovranno applicare l'avanzo accantonato presunto 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 187 c. 3, 3-quater e 3 quinquies Tuel e dal paragrafo 9.2.14 del principio contabile 4/2 del d.lgs. 118/2011. **L'ente con deliberazione di g.c. del 09/03/2026 ha applicato l'avanzo accantonato presunto 2025 per la sterilizzazione degli arretrati CCNL 2022-2024**;

- **per il rinnovo del CCNL 2025-2027:** i commi 128-130 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) definiscono i costi per i rinnovi contrattuali del triennio 2025-2027. Per gli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
  - ✓ **2025**: 1,8% della spesa del personale
  - ✓ **2026**: 3,6% della spesa del personale
  - ✓ **2027**: 5,4% della spesa del personale

Gli oneri sono a carico dei singoli enti. Con le risorse finanziate, a partire dal 1° aprile 2025 viene corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,6% del trattamento tabellare in godimento, aumento che diventa dell'1% a decorrere dal 1° luglio 2025.

- **per il rinnovo del contratto del triennio 2028/2030:** il comma 131 della Legge di bilancio 2025 anticipa già gli stanziamenti per il triennio successivo. Per il personale degli enti locali, gli incrementi corrispondono a:
  - ✓ **2028**: 1,9% della spesa del personale
  - ✓ 2029: 3,9% della spesa del personale
  - ✓ **2030**: 5,9% della spesa del personale

  Anche in questo caso, gli oneri sono a carico dei singoli enti.

Queste somme rappresentano, un anticipo del futuro rinnovo contrattuale e presentano le seguenti caratteristiche:

- non rilevano, in quanto correlate al rinnovo contrattuale, ai fini del rispetto del tetto di spesa fissato dal comma 557 (e 562) della legge 296/2006;
- rilevano, invece, ai fini della determinazione degli spazi assunzionali ai sensi dell'articolo 33 del Dl n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019 e dei relativi decreti attuativi (la normativa oggi vigente consente di sterilizzare a tal fine soltanto gli arretrati contrattuali di anni precedenti (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 36/2022);
- gli arretrati che sono maturati a seguito degli incrementi disposti dal contratto nazionale a partire dal 1° gennaio 2024, invece, vanno in deroga al tetto della spesa del personale di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019;
- l'anticipo dell'IVC è soggetto a tassazione ordinaria, poiché in questo caso non ci troviamo di fronte ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.

Nelle spese di personale, va considerato anche la **nuova disposizione di cui all'art. 14, comma 1-bis del Dl 25/2025**, che ha previsto dal 2025 la possibilità a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, di **incrementare dei fondi per le risorse decentrate per personale non dirigente, in deroga al limite del 2016** di cui al D.Lgs. n. 75/2017 fino al **conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente** stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Come chiarito dalla Rgs con nota del 27/06/2025 prot. n. 175706, tale incremento dei fondi per le risorse decentrate è possibile nel rispetto del valore soglia indicato dall'articolo 33 del Dl 34/2019 e del tetto fissato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006. Il valore dei tabellari del 2023, base di calcolo del 48 per cento rispetto al quale determinare l'aumento massimo, deve tenere conto del nuovo ordinamento professionale introdotto dal contratto nazionale del 16 novembre 2022 dal 1° aprile di quell'anno;

- **la spending review** cioè i tagli di risorse disposti da disposizioni legislative nei confronti dei bilanci degli enti locali.

Attualmente i tagli che riguardano gli enti locali sono due:

- **Spending review informatica (terminata nel 2025), ex art. 1 comma 850 Legge 178/2020**. La spending review informatica è terminata il 31.12.2025 e quindi non è stata più stanziata nel bilancio 2026-2028;
- **e la spending review derivante dalla legge di bilancio 2024 (terminerà il 31/12/2028) ex art. 1, commi 533-535, della l. 213/2023.** E' prevista in ciascuno degli esercizi 2025-2026-2027, che stabilisce per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali che sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della missione 12, sulla base dei dati di rendiconto del 2022 o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato, ma anche "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Il contributo alla finanza pubblica, è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e le città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 534 del presente articolo, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza dei fondi di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono *esclusi* dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge 197/2022 e all'art. 43, comma 2, del decreto legge 50/2022. Sono confermate le modalità di contabilizzazione al lordo delle poste relative ai tagli che insisteranno sul Fondo di solidarietà.

Allegato B) - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni al decreto del 30 settembre 2024 "Riparto del concorso alla finanza pubblica" che per il Comune di Bordighera è pari a:

Allegato B - Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei Comuni					
Codice BDAP - COMUNE	**Concorso alla finanza pubblica per il 2024**	**Concorso alla finanza pubblica per il 2025**	**Concorso alla finanza pubblica per il 2026**	**Concorso alla finanza pubblica per il 2027**	**Concorso alla finanza pubblica per il 2028**
154342930515951901 **BORDIGHERA**	68.664	68.714	**70.937,74**	**73.397,20**	**73.455,25**

La **Revisore** ha **verificato** che gli **importi** indicati nel prospetto di cui sopra, **corrispondo** a quelli stanziati nel **bilancio** di previsione 2026/2028 approvato all'interno della **missione 1, programma 3, PDC U.1.04.01.01.020;**

- monitorare nel corso dell'esercizio il FGDC per verificare se inserire e/o adeguare il fondo nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

L'Ente **non è obbligato ad accantonare il FGDC per l'anno 2026** in quanto ha **rispettato** al **31.12.2025** i criteri previsti dalla norma come da delibera di Giunta **n. 31 del 17/02/2026**, infatti dal sito Area RGS, risulta che l'Ente ha:

a) un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti media ponderata che **non supera i 30 giorni** di legge (**per il 2025 indice annuale di pagamento = -10**);

b) un **debito commerciale residuo** al **31/12/2025 (73.529,81**€) che **non supera il 10% e nemmeno il 5%** del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio **2024 (10.843.976,29€)**.

10.843.976,29 €	totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio **2024**
1.084.397,63 €	10%
542.198,81 €	5%
73.529,81 €	**debito commerciale residuo al 31/12/2025**

Al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi da 859 a 873 dell'articolo 1, ha introdotto e disciplinato **il Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**. L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018:

a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002;

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui sopra al 31/12 dell'esercizio precedente (2024), gli Enti sono obbligati allo stanziamento del FGDC, con delibera della giunta entro il 28 febbraio di ogni anno (28/02/2025). Il fondo deve essere iscritto alla missione 20, titolo 1 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente (2025), utilizzato obbligatoriamente" a decorrere dall'esercizio 2022 (art. 2 del Decreto MEF del 12 ottobre 2021) il **codice del piano dei conti U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali**. Pertanto la nuova codifica dovrà essere utilizzata nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel corso

dell'esercizio il FGDC va monitorato ed adeguato nel bilancio di previsione generalmente in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi.

Il legislatore, al fine di assicurare la riduzione del debito residuo ed il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli enti locali, ha previsto anche **altre misure**:

- l'art. *4-bis del decreto-legge n. 13/2023*, per il quale il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sulla base degli indicatori annuali elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Dl 35/2013, comporta una **penalizzazione nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati**;

- *l'art. 6 c. 1 e 2 del DL n. 155/2024*, convertito con modificazioni dalla L. n. 189/ 2024 (in G.U. 12/12/2024, n. 291) ha introdotto **l'obbligo** per le PA ed enti locali di redigere **entro il 28/02 di ogni anno il piano annuale dei flussi di cassa, e poi andrà aggiornato trimestralmente in base ai dati effettivi.** Trimestralmente l'Ente dovrà ***aggiornare*** *le previsioni di cassa del bilancio con il piano dei flussi di cassa*;

- *l'articolo 6- sexies del Dl 155/2024* (**piano anti-ritardo**) ha esteso ai Comuni con una popolazione inferiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, mostrano un ritardo annuale nei pagamenti superiore a dieci giorni secondo PCC, l'obbligo di elaborare **un piano di interventi per rimediare ai ritardi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.** Il piano deve includere:
  - la creazione di una struttura dedicata al pagamento dei debiti commerciali per i Comuni con più di 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile per i comuni più piccoli;
  - la sperimentazione di procedure di spesa semplificate per accelerare i pagamenti;
  - il costante monitoraggio delle informazioni sulla piattaforma elettronica, inclusa la gestione delle scadenze fatturali e delle note di credito;
  - l'adozione di iniziative organizzative aggiuntive necessarie per superare i ritardi nei pagamenti (**piani anti-ritardi**).
  - l'articolo 6 del Dl 155/2024, ha stabilito inoltre l'obbligo di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

- occorre predisporre e aggiornare trimestralmente nel corso dell'esercizio le previsioni di cassa del bilancio con i dati del piano dei flussi di cassa annuali *la cui competenza ricade sempre in capo all'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera d) del Tuel.* L'obbligo di coerenza con le previsioni di cassa del bilancio non sussiste per i titoli 7 di entrata e 5 di spesa relativi all'anticipazione di tesoreria, per i quali la Commissione Arconet ha fornito specifiche indicazioni.

Il piano annuale di cassa 2026 è stato **approvato** dalla G.C. con deliberazione **n. 32 del 17/02/2026**. Il piano dovrà essere **aggiornato trimestralmente** con i dati effettivi di incassi e pagamenti;

Il piano annuale di cassa 2026 è stato **aggiornato al I TRIMESTRE 2026** con determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario **n. 74 R.S. del 01/04/2026**.

Il piano annuale di cassa 2026 al **II TRIMESTRE 2026 è in corso di aggiornamento**.

Le nuove regole sulle previsioni di cassa ex DM Arconet 16 MARZO 2026 :

Con il ventesimo decreto correttivo dei principi contabili Arconet, che dà attuazione al comma 659 della Legge di bilancio 2026, sono stati modificati ed aggiornati i principi contabili della programmazione (Allegato 4/1), della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l'allegato 9 al Dlgs 118/2011. Il correttivo mira a superare la difficoltà degli Enti a programmare una cassa adeguata e a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In particolare si pone una maggiore attenzione sulla coerenza tra le previsioni di cassa e la disponibilità liquida effettiva, tenendo conto anche degli effetti determinati dai presumibili ritardi nella riscossione e dai contenziosi, l'impatto del fondo crediti di dubbia esigibilità e la reale esigibilità delle obbligazioni, per evitare previsioni di pagamento irrealistiche che non trovano riscontro nella liquidità. In particolare, viene consolidata l'importanza del Piano annuale dei flussi di cassa, obbligatorio per la programmazione finanziaria degli enti. **Chiarisce infatti che le previsioni di cassa non possono essere determinate quale mera sommatoria delle previsioni di competenza e dei residui, ma devono essere costruite tenendo conto della concreta capacità dell'ente di trasformare gli accertamenti in riscossioni e gli impegni in pagamenti nel corso dell'esercizio.**

L'organo di revisione è *consiglia* all'Ente di verificare la coerenza delle previsioni di cassa con l'andamento delle riscossioni registrate nel corso dell'esercizio, con la consistenza dei residui attivi e passivi, con la presenza di crediti di dubbia esigibilità, con i cronoprogrammi degli investimenti e con le effettive tempistiche di pagamento delle obbligazioni assunte. Infatti, una previsione corrette dei flussi di cassa consente di evitare che equilibri apparentemente rispettati sul piano della competenza possano nascondere situazioni di criticità finanziaria derivanti da previsioni di incasso eccessivamente ottimistiche o da una non corretta programmazione dei pagamenti.

- **tariffazione e contabilizzazione della Tari:**

Con l'articolo 1 comma 677 della Legge di Bilancio 2026 slitta *al 31 luglio* (sino ad oggi la scadenza era al 30/04) il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari, salvo differimento a data successiva del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per il quale tale termine coinciderà anche per l'approvazione di tali atti.

Le Tariffe 2026 da calcolare tenendo conto le nuove linee guida pubblicate il 28/01/2026 dal MEF per l'applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 – 2029 ex comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni.

Infatti, a partire dal 2018 nella determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard, e deve essere interamente finanziato dalla tassa sui rifiuti (TARI). L'aggiornamento si è reso necessario perché, Arera con delibera 397/2025, ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3) modificando in parte la regolazione precedente. Infatti, il nuovo Mtr-3 prevede l'uso del fabbisogno standard del comma 653 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Poiché il fabbisogno standard è il risultato del costo standard di riferimento stabilito a livello nazionale per la gestione di una tonnellata di rifiuti moltiplicato per le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio, il suo ammontare per ogni Comune sarà influenzato dalle variazioni positive o negative dei 9 componenti di cui si compone il costo standard (percentuale di raccolta differenziata; distanza in km fra il comune e gli impianti di conferimento; numero e tipologia di impianti regionali; percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali; forma di gestione del servizio rifiuti; fattori di contesto del comune; economie/diseconomie di scala; modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o "porta a porta", con centri di raccolta e su chiamata; il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Comune). I Comuni, quindi dovranno determinare i nuovi PEF (da approvare entro il 31/07 come modificato dalla Legge di Bilancio 2026), tenendo conto dei nuovi criteri per la determinazione dei fabbisogni standard, e quindi anche nella determinazione delle tariffe TARI 2026. Nel caso di PEF già approvati senza considerare tali correttivi, gli enti dovranno intervenire successivamente a rettifica dei piani suddetti, entro il termine del bilancio di previsione, con la conseguente modifica delle tariffe della Tari 2026.

Il PEF 2026/2029 e le tariffe TARI per l'anno 2026 sono in corso di approvazione da parte del consiglio comunale (termine di approvazione 31/07/2026).

ARLIR, in qualità di Ente Territorialmente Competente ha effettuato la **validazione** del **PEF 2026/2029** IN COERENZA AL "MTR-3 ARERA 397/2025". Alla luce di quanto indicato e descritto nella relazione per la validazione si individuano un valore *di € 5.055.576 euro (valore PEF anno 2026) e di 5.205.770 euro (valore PEF anno 2027)* al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni. Il **Comune di Bordighera** intende quindi approvare il **Piano Economico Finanziario** per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno **2026** per un **costo complessivo di euro 5.045.561,00, che trova copertura**

nel bilancio di previsione 2026/2028, con eventuale integrazione effettuata con variazione di bilancio.

Occorre tenere presente anche delle componenti perequative dal 2024, da imputare nel bilancio comunale tra entrate di parte corrente titolo terzo (Corte conti sezione autonomie con la delibera n. 13/2025).

> **I sistemi di perequazione sono stati istituiti da Arera con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386**, con la quale si applicano dal 1° gennaio 2024 due componenti perequative da versare a Csea a titolo di maggiorazione della Tari o della tariffa corrispettiva, per la copertura costi non imputabili al Piano Economico Finanziario della gestione dei rifiuti urbani. Sulla **modalità di riscossione delle componenti perequative**, il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle all'interno del proprio bilancio. Quindi, a decorrere dal 2024, le voci di costo da aggiungere alla Tari sono la componente UR1 relativa alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e la componente UR2 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi. Nel 2025 è stata istituita la componente perequativa UR3, che è una quota fissa di 6 euro per utenza, introdotta a livello nazionale per finanziare il bonus sociale rifiuti secondo quanto stabilito da Arera con delibera n. 133/2025. Questa componente è obbligatoria e si aggiunge alla TARI, la tassa sui rifiuti, per sostenere le agevolazioni destinate alle famiglie in difficoltà economica. La Corte conti sezione autonomie con la delibera n. 13/2025, si è espressa sulla questione della corretta contabilizzazione delle componenti perequative Tari introdotte da Arera in aggiunta alla tariffa dal 2024 con deliberazione n. 386/2023, sulla quale erano insorte interpretazioni giurisprudenziali contrastanti. Secondo la **Corte dei Conti sezione autonomie, le componenti perequative TARI non vanno contabilizzati nelle partite di giro**, come precedentemente affermato dalla Rgs con parere del 1/7/2024, in quanto l'obbligo di riversamento delle somme alla Csea è a carico del gestore delle tariffe, cioè del Comune, e quindi ***devono essere imputate a carico del bilancio comunale, tra le entrate di parte corrente del terzo titolo***, *con accantonamento delle somme nel risultato di amministrazione accantonato, da applicare l'anno successivo per il finanziamento della spesa (corrente) per il riversamento. Poiché l'incasso delle componenti perequative è esposto allo stesso rischio di insoluto della Tari/tariffa, dovrà essere sottoposto alla valutazione per l'accantonamento al FCDE.* **Rimane aperta la questione relativa alla quantificazione del riversamento delle componenti perequative se deve avvenire per cassa o per competenza. Inoltre, poiché il bonus rifiuti** è finanziato con la componente perequativa Ur3 (di 6 euro), **questa andrà rendicontata e versata, al netto di quanto riconosciuto col bonus (articolo 6, allegato A, delibera Arera 386/2023) alla Csea,** e tali operazioni sono sempre poste in capo al Gtru, che può rendicontare ma non versare.

- **<u>contabilizzazione delle quote di contributo Servizi sociali, nidi e trasporto disabili</u>:** prima inserite nel Fondo di solidarietà comunale confluiscono nel nuovo Fondo speciale per l'equità dei livelli dei servizi. Quindi, gli Enti, a partire dal 2025 devono istituire nel bilancio *<u>un apposito capitolo di entrata al Titolo 2 – trasferimenti, riducendo parallelamente la previsione del FSC iscritta al Titolo 1</u>*;

<u>- facoltà di prevedere agevolazioni/strumenti deflattivi delle entrate degli enti locali.</u>

La L. 199/2025 art. 1 c. 102-110 introduce la possibilità per gli enti locali di regolamentare, previo parere dell'organo di revisione, tipologie di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, soprattutto quelle di difficile riscossione, anche nei casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o nel caso di liti pendenti. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario e nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della concreta situazione territoriale. Gli enti potranno gestire queste forme di riscossione come uno strumento straordinario, attivabile senza limitazioni di annualità, purché circoscritto a periodi temporali definiti. Tuttavia, occorre che le amministrazioni valutino attentamente l'effetto delle sanatorie sui conti pubblici, attraverso dettagliate e specifiche analisi finanziarie.

L'organo di revisione **ha verificato** che l'Ente **non ha** predisposto un regolamento per la definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali ex art. 1 c. 102-110 della L. di Bilancio 2026.

L'Ente **ha** invece **aderito alla rottamazione quinquies delle cartelle affidate all'agenzia delle Entrate Riscossione (Ader)** degli Enti locali, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 **(delibera n. 13 C.C. del 9/07/2026).**

Rottamazione-quinquies è stata estesa anche agli enti territoriali dall'articolo 10-quinquies comma 2 del decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88 del 22 maggio 2026. Occorre che ogni Ente locale aderisca autonomamente alla misura attraverso delibere che dovranno essere rese pubbliche sui siti istituzionali entro il prossimo 31 luglio 2026 (**DL Carburanti-ter** (DL 30 aprile 2026, n. 63) convertito nella **Legge 25 giugno 2026, n. 113**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 202). Le domande di adesione potranno invece essere presentate tra il 16 ottobre e il 15 dicembre, e il contribuente potrà scegliere se versare la

somma dovuta in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in 54 rate bimestrali di pari importo (ovvero in 9 anni), con l'applicazione degli interessi pari al 3% annuo.

- contabilizzazione Canone unico patrimoniale di natura tributaria, e la cui riclassificazione nel bilancio di previsione è rinviata al 2027:

La sentenza n. 12225/2026 della Cassazione a S.U. ha stabilito che il canone unico patrimoniale (CUP), istituito dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1 comma 816 e seguenti), ha natura tributaria e non patrimoniale.

Le **implicazioni** di questa sentenza sono:

· sul **piano processuale**, le controversie diventano di competenza della giurisdizione del giudice tributario (fino ad ora del giudice ordinario);
· dal **punto di vista operativo**, occorrerà modificare i regolamenti per adeguarli alla nuova interpretazione di entrate tributarie e andranno modificati gli schemi degli atti di accertamento;
· dal **punto di vista dell'efficacia di tariffe e regolamenti**, gli enti dovranno inviare (entro il 14 ottobre) ed effettuare la pubblicazione di tariffe e regolamenti sul portale del federalismo fiscale (MEF) entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, come avviene già per tutte le altre delibere tributarie. i Comuni devono trasmettere entro il 14 ottobre 2026 le eventuali deliberazioni già adottate. In assenza di nuove delibere, deve essere inviata esclusivamente l'ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti.
· **dal punto di vista contabile**, le entrate relative al CUP, fino ad ora contabilizzate al titolo III dell'entrata (entrate patrimoniali), dovranno essere contabilizzate al titolo I insieme alle altre entrate tributarie. Tale allocazione al titolo primo del bilancio dovrà avvenire solamente con dal bilancio di previsione 2027-2029, in quanto occorrono nuove specifiche codifiche del Piano dei conti finanziario che verranno predisposte da Arconet. È quanto emerge dalle carte di lavoro dell'ultima riunione della Commissione Arconet in occasione dell'adeguamento della contabilità armonizzata alla suddetta sentenza. Per gli enti locali non sono quindi richiesti interventi sui bilanci già approvati né sulle registrazioni effettuate nel corso del 2026. Infatti, la natura tributaria del canone unico patrimoniale, definitivamente sancita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, **produrrà effetti sul piano dei conti integrato e sugli schemi di bilancio solo dal 2027.** È quanto emerge dalle carte di lavoro dell'ultima riunione della Commissione Arconet, chiamata ad adeguare la contabilità armonizzata alla sentenza della Corte. Per gli enti locali non sono quindi richiesti interventi sui bilanci già approvati né sulle registrazioni effettuate nel corso del 2026. La riclassificazione contabile scatterà con il prossimo esercizio per evitare il complesso riordino delle scritture già effettuate nell'anno in corso.

L'Ente **effettuerà** le variazioni contabili necessarie con il bilancio di previsione 2027/2029.

PRESO ATTO,

NEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE VARIAZIONE DI BILANCIO,

- che, l'Ente **ha evidenziato la necessità di apportare alcune variazioni** al bilancio di previsione **2026-2028** per gli anni **2026-2028**, dettagliate come da prospetto allegato alla **proposta** di **deliberazione in oggetto con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione**;

- che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione **2025** viene di seguito schematizzato:

descrizione	quote disponibile risultato di amministrazione	quota applicata in precedenza	avanzo applicato con il presente provvedimento	quota residua applicabile
Fondi accantonati	€ 7.096.695,68	€ 282.388,73		€ 6.814.306,95
Fondi vincolati	€ 1.423.152,93	€ 222.519,32		€ 1.200.633,61
Fondi destinato (agli investimenti)	€ 2.544.339,90	€ 1.151.000,00		€ 1.393.339,90
Fondi liberi	€ 5.635.433,49	€ 1.076.287,29	€ 5.000,00	€ 4.554.146,20
totale	**€ 16.699.622,00**	**€ 2.732.195,34**	**€ 5.000,00**	**€ 13.962.426,66**

-che le **variazioni complessive disposte per competenza riepilogate per titoli**, con questa proposta di delibera, al bilancio di previsione per **l'anno 2026** sono così schematizzate:

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNUALITA' ANNO 2026				
TITOLO	**DESCRIZIONE**	**BILANCIO ATTUALE**	**VARIAZIONI +/-**	**BILANCIO ASSESTATO**
	Fondo pluriennale vincolato per spese Correnti	€ 523.929,44		€ 523.929,44
	Fondo pluriennale vincolato per spese C/capitale	€ 7.478.680,65		€ 7.478.680,65
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 2.732.195,34	5.000,00	€ 2.737.195,34
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e Perequativa	€ 13.031.200,00		€ 13.031.200,00
2	Trasferimenti correnti	€ 532.843,05	€ 15.037,54	€ 547.880,59
3	Entrate extratributarie	€ 3.841.168,00	€ 175.000,00	€ 4.016.168,00
4	Entrate in conto capitale	€ 2.214.977,54	€ 5.300,00	€ 2.220.277,54
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -		€ -
6	Accensione prestiti	€ -		€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -		€ -
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 3.527.500,00		€ 3.527.500,00
	Totale ENTRATE	**€ 33.882.494,02**	**€ 200.337,54**	**€ 34.082.831,56**

	Disavanzo di AMMINISTRAZIONE	€ -		€ -
1	Spese correnti	€ 18.806.977,15	**€ 195.037,54**	€ 19.002.014,69
2	Spese in conto capitale	€ 11.525.216,87	**€ 5.300,00**	€ 11.530.516,87
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -		€ -
4	Rimborso di prestiti	€ 22.800,00		€ 22.800,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ -		€ -
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.527.500,00		€ 3.527.500,00
	TOTALE SPESE	**€ 33.882.494,02**	**€ 200.337,54**	**€ 34.082.831,56**

Le **risultanze finali delle variazioni di cassa e di competenza per l'anno 2026** sono così schematizzate:

ANNO 2026		
variazioni	**competenza**	**cassa**
Minori spese	€ 0,00	€ 0,00
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 200.337,54	€ 195.337,54
FPV DI SPESA SCRITTO IN ENTRATA	€ 0,00	
Avanzo di amministrazione applicato	€ 0,00	€ 5.000,00
totale variazioni positive	**€ 200.337,54**	**€ 200.337,54**
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 200.337,54	€ 200.337,54
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	**€ 200.337,54**	**€ 200.337,54**

Le **risultanze finali delle variazioni di competenza per gli anni 2027-2028** sono così schematizzate, con variazioni in aumento e in diminuzione dello stesso ammontare di 162.000€ tra le entrate al titolo 3 e tra le spese al titolo 1:

ANNO 2027		
variazioni	**competenza**	**cassa**
Minori spese	€ 0,00	
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 162.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato		
totale variazioni positive	**€ 162.000,00**	**€ 0,00**
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 162.000,00	
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	**€ 162.000,00**	**€ 0,00**

ANNO 2028		
variazioni	**competenza**	**cassa**
Minori spese	€ 0,00	
Minore FPV spesa		
Maggiori entrate	€ 162.000,00	
Avanzo di amministrazione applicato		
totale variazioni positive	**€ 162.000,00**	**€ 0,00**
Minore entrate		
Maggiori spese	€ 162.000,00	
Maggiore FPV spesa		
totale variazioni negative	**€ 162.000,00**	**€ 0,00**

- che con le variazioni proposte, come da prospetti allegati alla delibera, **è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario complessivo** per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo, come richiesto dall'art. 162, c. 6 TUEL, e in particolare si garantisce il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo, come evidenziato dal seguente prospetto:

Comune di Bordighera

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ALLEGATO ALLA VARIAZIONE (Dati Aggiornati alla Data del 13/07/2026)
EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2026-2028)

EQUILIBRI DI BILANCIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		527.636,66	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		523.929,44	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		17.595.248,59	17.481.693,00	17.481.693,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		410.000,00	410.000,00	410.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		19.002.014,69	17.836.893,00	17.836.893,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.260.025,00*	*1.260.025,00*	*1.260.025,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		22.800,00	22.800,00	22.800,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo ancitipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)		0,00	0,00	0,00
O) Equilibri di parte corrente			**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.209.558,68	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		7.478.680,65	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.220.277,54	711.000,00	711.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		410.000,00	410.000,00	410.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		11.530.516,87	333.000,00	333.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)		0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale			**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
VF) Variazioni attività finanziaria			**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

VERIFICATO

- che le ***variazioni*** proposte sono:

- ***attendibili*** sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- ***congrue*** sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- ***coerenti*** in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

- che i ***Responsabili dei Servizi hanno riscontrato*** per quanto di rispettiva competenza:

- ***l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio*;**
- ***l'assenza di debiti fuori bilancio*;**
- ***l'assenza di nuovi contenziosi e di altre passività potenziali***;
- ***l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici***, evidenziando l'eventuale necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- ***la gestione dei residui e la gestione di cassa evidenziano una situazione di equilibrio*;**
- ***il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti*;**
- ***non sono emersi situazioni di squilibrio economico-finanziari nella gestione delle società partecipate.***

- che la *gestione finanziaria e la gestione di cassa rispettano le condizioni di equilibrio*;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Visto che l'Ente rispetta **i tempi di pagamenti per l'anno 2025 (-10 gg). Infatti dalla PCC risultano al 31/12/2025:**

L'Ente **non è obbligato ad accantonare il FGDC per l'anno 2026** in quanto ha **rispettato** al **31.12.2025** i criteri previsti dalla norma come da delibera di Giunta **n. 31 del 17/02/2026**, infatti dal sito Area RGS, risulta che l'Ente ha:

a) un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti media ponderata che **non supera i 30 giorni** di legge (**per il 2025 indice annuale di pagamento = -10**);

b) un **debito commerciale residuo** al **31/12/2025 (73.529,81€)** che **non supera il 10% e nemmeno il 5%** del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio **2024 (10.843.976,29€)**.

inoltre, per il **primo** e **secondo trimestre 2026** l'Ente ha **un indice annuale dei pagamenti inferiore ai 30 g**, perciò l'Ente **non** deve **accantonare** nel bilancio di previsione nell'anno **2025** il previsto **FGDC**;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Appurato che ***l'avanzo applicato*** al bilancio risulta da rendiconto **2025 approvato**;

Appurato che, ai sensi *dell'articolo 187, comma 2 del d. Lgs. n. 267/2000*, **l'avanzo di amministrazione libero accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:**

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
c) e d) abrogate
e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Accertato che **l'Ente ha fornito i dati che attestano i requisiti per poter utilizzare l'avanzo libero,** in quanto **ha** dimostrato di rispettare quanto prescritto dai *commi 2 e 3-bis dell'articolo 187 del TUEL*, in particolare di non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL;

Vista la Legge n. 145/2018 c.d. Legge di bilancio 2019 all'art. 1 con i commi da 819 a 827 che ha permesso di superare il "Pareggio di bilancio" come vincolo di finanza pubblica. Dal 2019 il "Pareggio di bilancio" coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel. **Dal 2025** la nuova legge di bilancio, Legge n. 207/2024 in G.U. S.O. n. 43/L del 31.12.2024 n. 305, ha sancito **che gli enti sono in equilibrio di cui all'articolo1, comma 821 della legge 145/2018, con un saldo W2,** denominato "equilibrio di bilancio", **non negativo.** Tale saldo tiene conto dell'avanzo/disavanzo applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Visto il parere della dirigente del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore;
Visti i principi contabili emanati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità **(da aggiornare all'ultimo correttivo del DM 25/07/2023)**.

Tutto ciò considerato, esaminato e verificato, la Revisore, verificata la congruità, coerenza ed attendibilità complessiva della proposta di deliberazione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle proposte di deliberazione inerenti ***L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000*** AL BILANCIO DI PREVISIONE **2026/2028**, con variazioni nelle annualità **2026/2028**, nonché sulla conseguente variazione alle dotazioni di competenza e cassa.
Letto, approvato e sottoscritto.

Bordighera, **14 luglio 2026**

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Daniela Pilade*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa